

STATUTO
dell'Associazione di Promozione Sociale (A.P.S.)
“FUORISENTIERO”

ad integrazione degli atti di cui al Registro prot. n. 962/2018 dell'Agenzia delle Entrate di Potenza.

Art. 1 - Denominazione, sede e durata

È costituita, ai sensi del d.lgs. 03-07-2017 n. 117, l'Associazione di Promozione Sociale (A.P.S.) **FUORISENTIERO** con sede legale in POTENZA, Viale del BASENTO n. 50.

La sua durata è illimitata.

Art. 2 - Scopo

L'associazione nasce al fine di svolgere attività di utilità sociale, a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

Gli scopi dell'Associazione sono in particolare:

- a) promozione e sviluppo sociale, culturale e artistico del territorio;
- b) conoscenza del territorio ed educazione ambientale;
- c) tutela, salvaguardia e miglioramento dell'entroterra e del territorio rurale;
- d) realizzazione di un network di attività sostenibili;
- e) ricerca del benessere psicofisico di soci e terzi.

Art. 3 - Attività

Al fine di perseguire gli scopi istituzionali, l'Associazione prevede, tra le attività primarie, di:

- promuovere e svolgere interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
- promuovere e svolgere attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale; attività di editoria e workshop in ambienti multiculturali, servendosi dell'aiuto di professionisti qualificati quali etnologi, musicologi, fotografi, agronomi, speleologi (etc.), per incoraggiare e stimolare la scoperta dell'ambiente montano nonché trasmettere conoscenze sugli aspetti morfologici, culturali e storici del territorio;
- promuovere e svolgere interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio anche attraverso eventi culturali o ludico-ricreativi quali

seminari, mostre, concerti, dibattiti, cineforum, contest artistici (etc.), volti a sensibilizzare gli utenti al tema ambientale e a valorizzare le aree montane, i Comuni ed i luoghi d'interesse distribuiti su tutto il territorio regionale;

- promuovere e svolgere attività turistiche di interesse sociale e culturale anche attraverso attività legate all'escursionismo montano: trekking, torrentismo, orienteering, mountain-bike, backpacking, escursioni giornaliere, camminata lenta (etc.), puntando alla promozione e allo sviluppo delle zone montane e rurali;
- collaborare con altre associazioni, cooperative, enti e terzi non soci, svolgendo attività di supporto per realizzare eventi legati alla tematica della montagna e del turismo verde, sia in ambito montano che in ambito urbano, quali rieducazione alla pratica del cammino, trekking ed attraversamento urbano, festival (etc.).

L'Associazione può anche:

- a) coadiuvare o supportare gli istituti scolastici regionali e/o università in percorsi didattici, multimediali e progetti formativi mirati all'educazione ambientale, alla salvaguardia del territorio e alla rivalutazione delle zone rurali e montane.
- b) stipulare convenzioni con le università per l'attivazione di tirocini curricolari;
- c) coadiuvare o supportare altre associazioni, cooperative o enti di prevenzione sociale, in progetti mirati all'integrazione sociale tramite la diffusione delle culture locali e la promozione del territorio;
- d) coadiuvare o supportare cooperative, enti e associazioni locali, nella manutenzione di percorsi, sentieri, rifugi, bivacchi, ed altre zone forestali.

Art. 4 - Ammissione dei soci

4.1. Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti coloro i quali, aderendo alle finalità istituzionali dell'Associazione, intendano collaborare al loro raggiungimento ed accettino le regole adottate attraverso lo statuto ed i regolamenti.

4.2. Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera, condizioni sociali o personali, può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all'organizzazione.

4.3. L'ammissione all'Associazione è deliberata, entro sessanta giorni, a maggioranza dei 2/3 del Consiglio direttivo su domanda scritta del richiedente, nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità.

4.4. All'atto dell'ammissione, il socio si impegna al versamento della quota associativa annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo ed approvata in sede di rendiconto economico finanziario dall'Assemblea ordinaria, nel rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.

4.5. Avverso il diniego motivato di iscrizione all'Associazione espresso dal consiglio, il richiedente può ricorrere, entro sessanta giorni, al Collegio dei Probiviri, se nominato, o all'Assemblea degli aderenti, che devono decidere, a maggioranza dei 2/3, sull'argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.

4.6. Gli associati si dividono in:

a. Soci "Fondatori": coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione di promozione sociale "Fuorisentiero" ed alla stesura del presente Statuto;

b. Soci "Ordinari": coloro che versano l'apposita quota associativa, così come deliberata dal Consiglio Direttivo nonché approvata dall'Assemblea, in votazioni a maggioranza dei 2/3, aderendo nel contempo al presente statuto ed allo svolgimento delle attività associative;

c. Soci "Sostenitori": coloro che abbiano a versare somme di denaro o a mettere a disposizione dell'Associazione, senza corrispettiva prestazione alcuna, beni o servizi di qualsiasi natura, al solo fine di sostenere l'attività che la stessa promuove. Qualora la qualifica di socio "sostenitore" fosse assunta da una persona giuridica o da un ente di altro tipo, anche commerciale, questo sarà rappresentato da un delegato che godrà degli stessi diritti degli appartenenti alla categoria di soci ordinari;

d. Soci "Junior": coloro che, di età inferiore ad anni diciotto, versano l'apposita quota associativa, così come deliberata dal Consiglio Direttivo ed approvata dall'assemblea, aderendo nel contempo al presente statuto ed allo svolgimento delle attività associative. Tali soci non possono, tuttavia, esercitare direttamente il diritto di voto attivo e passivo.

4.7. Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota associativa, se prevista, non è trasmissibile.

Art. 5 - Diritti e doveri dei soci.

5.1. Tutti i soci maggiorenni, iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, hanno diritto di voto ed hanno diritto all'elettorato attivo e passivo.

5.2. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente statuto, in particolare il diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione.

5.3. Il socio volontario non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, avvalendosi l'Associazione dell'attività resa in forma volontaria e gratuita dei propri associati.

5.4. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo in ossequio a quanto disposto dalle norme vigenti, nonché ricorrere al lavoro dei propri associati nello svolgimento e nell'organizzazione delle attività tese al raggiungimento degli scopi dell'associazione stessa.

5.5. Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente statuto e delle linee programmatiche emanate.

Art. 6 - Recesso ed esclusione del socio.

6.1. Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente in carica a mezzo Raccomandata presso la Sede Legale dell'associazione stessa, con un preavviso di almeno 30 giorni.

6.2. Il socio può essere escluso dall'Associazione nei seguenti casi:

- a) morosità protrattasi per 30 giorni dal termine di versamento richiesto,
- b) gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'Associazione stessa.

6.3. L'esclusione del socio è deliberata, a maggioranza dei 2/3 dal Consiglio direttivo e la relativa delibera, contenente le motivazioni del provvedimento, deve essere comunicata all'interessato a mezzo lettera semplice.

6.4. Il socio interessato dal provvedimento può ricorrere al Collegio dei Probiviri o, in assenza di questo organo, chiedere che sia posto all'ordine del giorno della successiva Assemblea l'esame dei motivi che hanno determinato l'esclusione al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea – che deve avvenire nel termine di 3 mesi - il socio interessato dal provvedimento si intende sospeso.

6.5. I Soci receduti e/o esclusi non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 7 - Gli organi sociali

7.1. Gli organi dell'Associazione sono:

- 1) l'assemblea dei soci;
- 2) il consiglio direttivo;
- 3) il presidente.

Possono essere, inoltre, costituiti i seguenti organi di controllo e garanzia:

- 1) il collegio dei revisori dei conti;
- 2) il collegio dei probiviri.

7.2. Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

Art. 8 - L'assemblea

8.1. L'assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci, mediante:

- a) avviso scritto da inviare con lettera semplice/fax/e-mail/ telegramma agli associati, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza;
- b) avviso affisso nei locali della Sede almeno 10 giorni prima.

8.2. L'assemblea dei soci è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del Direttivo.

8.3. L'assemblea dei soci deve, inoltre, essere convocata quando il Direttivo lo ritenga necessario o quando lo richieda almeno la metà dei soci regolarmente iscritti.

8.4. L'assemblea è organo sovrano dell'associazione.

8.5. Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno e la sede ove si terrà la riunione.

8.6. L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello statuto, la delibera del trasferimento della sede legale o dello scioglimento dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

8.7. E' valido l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

8.8. L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto. L'assemblea straordinaria è valida in prima convocazione se sono presenti i 2/3 degli iscritti aventi diritto di voto.

In seconda convocazione, da tenersi in data diversa dalla prima, entrambe sono valide qualunque sia il numero dei presenti.

8.9. Spetta alla competenza dell'assemblea ordinaria la delibera delle seguenti questioni:

- a) elezione del Presidente;
- b) elezione dei Consiglieri;
- c) proposizione di iniziative, indicandone modalità e supporti organizzativi;
- d) approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo annuale predisposti dal Direttivo;
- e) determinazione annuale dell'importo della quota sociale di adesione;
- f) ratifica delle esclusioni dei soci deliberate dal Consiglio Direttivo, ove non sia costituito il Collegio dei Probiviri;
- g) approvazione del programma annuale dell'Associazione.

8.10. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone, la nomina del Presidente e dei Consiglieri o, comunque, nei casi in cui l'assemblea lo ritenga opportuno.

8.11. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto. Ogni socio può essere portatore di tre deleghe.

8.12. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore ed è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Segretario nella sede dell'Associazione.

8.13. Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne una copia.

8.14. Spetta alla competenza dell'assemblea straordinaria la delibera delle seguenti questioni:

- a) approvazione di eventuali modifiche allo Statuto con decisione deliberata col voto favorevole di 2/3 dei soci presenti;
- b) scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio residuo, col voto favorevole di 3/4 dei soci presenti.

8.15. Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i soci, purché iscritti da almeno 3 mesi nel libro degli associati ed in regola con il pagamento della quota.

8.16. Le delibere approvate in seno ad assemblea straordinaria sono subordinate al voto favorevole della maggioranza dei 2/3 del Consiglio Direttivo.

Art. 9 - Il Consiglio Direttivo

9.1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo, eletto e nominato come specificato nel successivo punto 9.6, composto da sette membri. Resta in carica 3 anni ed i suoi componenti possono essere rieletti fino ad un massimo di 3 mandati.

9.2. La convocazione del Consiglio direttivo è decisa dal Presidente o richiesta ed automaticamente convocata da 1/3 dei membri del Consiglio direttivo. E', tuttavia, necessario che venga convocato almeno una volta ogni 60 giorni.

9.3. Le delibere devono essere assunte con il voto a maggioranza dei 2/3 dei presenti.

9.4. Il Consiglio Direttivo:

- a) compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;

- b) redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'Associazione;
- c) redige e presenta all'assemblea il rendiconto economico finanziario consuntivo ed il bilancio preventivo;
- d) ammette i nuovi soci;
- e) esclude i soci, salva successiva ratifica dell'assemblea.

9.5. Le riunioni del Consiglio direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

9.6. Nell'ambito del Consiglio direttivo sono previste almeno le seguenti figure:

- 1) il Presidente, eletto dai 2/3 dell'assemblea generale;
- 2) il Vice Presidente, nominato dal Presidente;
- 3) il Segretario, nominato dal Presidente;
- 4) i Consiglieri, eletti dai 2/3 dell'assemblea generale.

Art. 10 - Il Presidente

10.1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, provvede alla convocazione dell'assemblea dei soci e del Consiglio direttivo e li presiede. Resta in carica 3 anni e può essere rieletto fino ad un massimo di 3 mandati.

Art. 11 - Il Vice Presidente

11.1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di legittimo impedimento.

Art. 12 - I Consiglieri

12.1. I Consiglieri rappresentano l'assemblea all'interno del Consiglio Direttivo.

Art. 13 - Il Segretario

13.1. Il Segretario redige i verbali delle riunioni, conserva i libri sociali, dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, compie le mansioni delegate dal Presidente.

Art. 14 - Il Tesoriere/Amministratore

14.1. La funzione del Tesoriere/Amministratore è svolta dal Segretario, così come nominato.

14.2. Il Tesoriere/Amministratore è il depositario dei documenti e delle scritture contabili dell'Associazione, provvede alle spese da pagarsi su mandato del Consiglio Direttivo, provvede alla riscossione delle quote sociali. Egli provvede alla rilevazione delle entrate e delle uscite, all'aggiornamento dei libri contabili dell'associazione di cui al successivo art. 15, provvede a contabilizzare le quote sociali,

redige le bozze di rendiconto economico e finanziario e le presenta al Consiglio Direttivo.

Art. 15 - Libri sociali

15.1. Per il buon funzionamento dell'Associazione sono istituiti e posti in essere, oltre agli eventuali libri e registri previsti dalle norme di legge, i seguenti libri associativi: libro degli associati, libro dei verbali del Consiglio Direttivo, libro dei verbali dell'assemblea dei Soci, libro di cassa, libro degli inventari e dei rendiconti.

15.2. Tali libri, preventivamente bollati o vidimati, saranno tenuti costantemente aggiornati dal Tesoriere e dal Segretario, secondo le norme e la prassi vigente in materia civilistica.

Art. 16 - I mezzi finanziari

16.1. L'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:

- a) quote e contributi degli associati, nella misura decisa annualmente dal Consiglio direttivo, a maggioranza dei 2/3;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale;
- l) raccolta fondi intesa come il complesso delle attività e iniziative poste in essere al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva; tutto ciò anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico.

16.2. L'Associazione è tenuta per il periodo di tempo previsto dalla normativa vigente alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche derivanti da eredità, donazioni e legati, contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari, contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali, entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati, nonché, per le erogazioni liberali degli associati e dei terzi della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile.

Art. 17 - Rendiconto economico finanziario

17.1. L'esercizio sociale va dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

17.2. Il rendiconto economico finanziario viene predisposto dal Consiglio direttivo, viene depositato presso la sede dell'Associazione almeno 20 giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato.

17.3. L'Assemblea di approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo deve tenersi entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvi casi eccezionali in ricorrenza dei quali può essere deliberato entro e non oltre 6 mesi.

17.4. L'eventuale avanzo di gestione deve essere destinato a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.

17.5. E' in ogni caso vietato distribuire tra i soci, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.

Art. 18 - Scioglimento

18.1. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati convocati in assemblea straordinaria, subordinato alla ratifica del Consiglio direttivo il quale esprime voto favorevole dei 2/3 dei presenti.

18.2. L'assemblea, con almeno i 3/4 dei voti, delibera lo scioglimento dell'Associazione, nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

18.3. La devoluzione del patrimonio sarà effettuata, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del d.lgs. n. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 19 - Disposizioni finali

19.1. Per tutto ciò che non è espressamente previsto o quanto non contemplato nel presente Statuto si applicano le disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle leggi vigenti in materia.

Potenza, il 10/07/2020

I Soci Fondatori

[Handwritten Signature]

Maurizio Cerongrato

Silvia Trezza

Luca Celeste

Manuela Salselli

Giovanni Galvone

Mario Roserio Cella

M. 812
Sede 3^a

NO 106 200

ATTENZIONE

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

